

SUPPLEMENTO AL N. 26

DEL GIORNALE

IL 22 MARZO

REGOLAMENTO ORGANICO

PER LA

GUARDIA NAZIONALE



GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA.

La Legge sull'organizzazione della difesa della Patria determinò che tutto il Popolo sia armato col nome di Guardia Nazionale. A stabilire le norme di tale armamento, a fissarne le condizioni, a regolarne la pratica serve il presente Regolamento organico, che si lega per ciò con la Legge anzidetta e le tien dietro, di guisa che molti articoli di questo si trovano identici in quella.

Destinato a porre in atto un' istituzione fondamentale d' ogni paese libero, vuol essere maturamente ponderato, vuol essere rispettato ed amato come l' istituzione stessa, guarentigia della libertà, tutela dell' ordine, base della pubblica sicurezza.

Il Governo Provvisorio della Lombardia, approvando e sanzionando con le necessarie modificazioni questo Regolamento organico proposto da una Commissione dell' Ufficialità della Guardia Nazionale, lo mette sotto la salvaguardia del patriotismo, e lo raccomanda a' Magistrati, a' Ministri de' culti, a' Padri di famiglia.

Milano, il 17 aprile 1848.

CASATI, *Presidente.*

BORROMEO.	CARBONERA.
GUERRIERI.	TURRONI.
STRIGELLI.	MORONI.
DURINI.	REZZONICO.
BERETTA.	AB. ANELLI.
GIULINI.	GRASSELLI.
P. LITTA.	DOSSI.

CORRENTI, *Segretario generale*

DISPOSIZIONI GENERALI

1 La Guardia Nazionale è composta di tutti i cittadini, figli di cittadini ed aventi domicilio nello Stato, dall' età dei dieciott'anni compiuti ai sessant'anni pure compiuti, e per quali non vi sia alcuno dei titoli di esclusione, che verranno in seguito indicati.

2 Tutti gl' individui aventi gl' indicati requisiti sono obbligati a farsi inscrivere nei ruoli della Guardia Nazionale nel modo e nel tempo che verranno in seguito determinati.

3 Nessuno potrà disimpegnare l' onorevole ufficio di Guardia Nazionale col mezzo di un rappresentante.

4 Le Guardie Nazionali formano nello Stato un solo Corpo, ed hanno quindi un solo Regolamento.

5 Sopra loro domanda potranno essere dispensati dal servizio attivo quegli individui, i quali dal lavoro giornaliero devono trarre i mezzi onde provvedere alla loro sussistenza.

6 Quelli che ottengono la dispensa dal servizio attivo figureranno nondimeno nei quadri delle Compagnie, e saranno obbligati a presentarsi nei giorni festivi e nei luoghi ed ore che verranno destinati onde essere esercitati nel maneggio delle armi.

7 La Guardia Nazionale, siccome Corpo destinato a tutelare le istituzioni che reggono lo Stato, è dipendente dal Ministero dell' Interno e dalle Autorità Comunali che dal medesimo egualmente dipendono.

8 La Guardia Nazionale gode di tutti gli onori militari. Nelle pubbliche funzioni e nel servizio interno ha la precedenza sulle truppe di ogni arma.

9 Tutti gl' individui delle Guardie Nazionali, quando portano dei distintivi dei loro gradi, godono degli onori annessi ai rispettivi ranghi come nelle truppe di linea.

DELLA INSCRIZIONE NEI RUOLI

E

DELLA FORMAZIONE DELLE MATRICOLE

10 Ogni individuo obbligato a far parte della Guardia Nazionale dovrà farsi inscrivere nel ruolo che appositamente verrà aperto col primo del mese di novembre di ogni anno presso ogni Parrocchia (*Vedi mod. A*).

11 I ruoli d' iscrizione dovranno essere chiusi col 30 dello stesso novembre, e dai Parrochi trasmessi all' Autorità comunale da cui dipendono al più tardi pel 10 del prossimo mese di dicembre, accompagnati dalla indicazione dei nomi di quelli che avessero ommesso di adempiere all' obbligo come sopra a loro incombente.

12 L' Autorità Comunale assistita da un Ufficiale della Guardia Nazionale appositamente delegato dal Comando provinciale della medesima, e da un Medico Chirurgo da lei prescelto, ricevuti i ruoli, passerà immediatamente alla rettifica degli stessi coll' inscrivervi gli ommessi, e compierà la matricola del Comune coll' inscrivere ognuno nella lista che gli potrà competere (*Vedi mod. B*).

13 Le matricole saranno divise in tre liste. Nella prima saranno compresi gl' individui ai quali è obbligo di far parte della Guardia Nazionale attiva. Nella seconda entrano quelli che hanno fatto valere un titolo per essere dispensati dal servizio attivo.

Nella terza quelli i quali, avendo titoli per l' esenzione, gli avranno comprovati nei modi prescritti davanti le Autorità comunali durante i giorni in cui ha avuto luogo presso le medesime la formazione delle matricole.

14 Le matricole dovranno essere ultimate col 18 di dicembre, e rimarranno esposte all' ispezione degli interessati negli Uffici comunali sino al 31 del mese stesso per che ciascuno possa verificare se venne iscritto nella lista che gli compete.

15 Col primo gennaio di ciascun anno le Autorità comunali trasmetteranno le matricole al Comando provinciale della Guardia Nazionale.

16 Ciascun Comando provinciale della Guardia Nazionale nominerà un Consiglio di revisione composto di otto individui, cioè:

Un comandante di Battaglione f. f. di Presidente,
Un Capitano,
Un Tenente,
Un Sottotenente,
Un Sergente,
Un Caporale,
Due Guardie semplici.

Questi ultimi quattro dovranno saper leggere e scrivere, ed avere l' età compiuta di anni venticinque.

Alle sedute di questo Consiglio di revisione assisterà un rappresentante dell' Autorità di quel comune delle cui matricole si opera la revisione, ed un Medico Chirurgo prescelto dal Presidente della Commissione.

17 Questo Consiglio deciderà irrevocabilmente a pluralità assoluta di voti sui reclami che potessero essere presentati contro le iscrizioni assegnate dalle Autorità comunali nella formazione delle matricole.

18 Le Commissioni di revisione dovranno avere ultimate le loro operazioni pel 15 gennaio.

19 Il Comando provinciale, ultimate le operazioni di revisione, formerà la matricola generale della Provincia, nella quale saranno distinte le Compagnie, i Battaglioni e le Legioni nelle quali verrà distribuita la Guardia Nazionale della Provincia, questa matricola dovrà essere ultimata col 31 gennaio.

20 Il Comando provinciale della Guardia Nazionale dovrà trasmettere, al più tardi pel 30 ottobre di ogni anno, ai Parrochi ed alle Autorità comunali le modole per la formazione dei ruoli e delle matricole.

ESENZIONI DAL SERVIZIO

21 Dovranno essere inseriti nella terza lista delle matricole siccome aventi diritto all' esenzione dal servizio i seguenti individui:

I Ministri di ogni culto,
I Militari addetti a Corpi mobili in attività di servizio,
I Capi degli Uffici Pubblici che esigono giornaliera residenza,
I Professori e Maestri di Scuole pubbliche,
I Medici e Chirurghi condotti, i Farmacisti addetti ai pubblici spedali, e quelli dei luoghi ove trovansi una sola farmacia.

Quegli individui che suonando un istrumento musicale si offrono volontari a formar parte della Banda della Legione, e come tali venissero iscritti nel Corpo musicale della medesima.

22 I singoli titoli a fine d' ottenere l' esenzione dal servizio dovranno comprovarsi dagli aventi interesse mediante valevoli documenti, o notorietà, davanti l' Autorità comunale durante la formazione delle matricole.

ESCLUSIONI DAI RUOLI DELLA GUARDIA NAZIONALE.

23 Sono esclusi dai ruoli della Guardia Nazionale i condannati per titoli infamanti. L' esclusione è pronunciata da un Tribunale d' onore costituito di cinque Ufficiali che verranno eletti dal Corpo degli Ufficiali nella loro prima adunanza annuale.

24 Vengono pure eliminati dalle liste tutti coloro che saranno riconosciuti inabili a portare le armi per deformità apparenti o per indisposizioni fisiche provate nei modi voluti.

ORGANIZZAZIONE

25 La Guardia Nazionale sarà divisa in Legioni, Battaglioni, Compagnie.

26 Questi Corpi saranno formati come segue:
La Legione da tre Battaglioni,
Il Battaglione da quattro Compagnie,
La Compagnia da cento uomini circa in servizio effettivo.

27 Ogni Provincia avrà uno Stato Maggiore provinciale formato da:

Un Comandante in Capo,
Un Comandante in Secondo,
Un Capo di Stato Maggiore,
Un numero di Ufficiali Ajutanti proporzionato al numero delle Legioni o dei Battaglioni in cui risulterà ripartita la popolazione della Provincia,
Un Cappellano,
Un Medico Chirurgo.

28 Lo Stato Maggiore di una Legione sarà formato da:
Un Colonnello Capo di Legione,
Un Tenente Colonnello,
Un Quarter Mastro Capitano,
Un Tamburo Maggiore,
Un Sergente Zappatore,
Un Caporale Zappatore,
Otto Zappatori.

29 Lo Stato maggiore di un Battaglione sarà formato di:

Un comandante di Battaglione, Maggiore,
Un Ajutante Maggiore,
Un Ajutante Sergente,
Un Portabandiera Sottotenente,
Un Caporale Tamburo,
Un Armajuolo Sergente.

30 In ogni Compagnia vi saranno:
Un Capitano,
Un Tenente,
Due Sottotenenti,
Un Sergente Maggiore,
Quattro Sergenti,
Otto Caporali,
Un Tamburo.

31 I Capitani, Tenenti e Sottotenenti saranno nominati dagli individui componenti la Compagnia.

32 I Capitani, Tenenti e Sottotenenti nomineranno i Sergenti e Caporali delle rispettive Compagnie.

33 Il Comandante di Battaglione, Maggiore, i Ajutante Sergente, il Portabandiera Sottotenente saranno nominati dagli Ufficiali delle Compagnie formanti il Battaglione.

34 Il Comandante di Legione, Colonnello, e il Tenente Colonnello saranno nominati dai Comandanti dei

Battaglioni e dagli Ufficiali tutti dei Battaglioni che compongono la Legione.

35 Il Comandante in Capo della Provincia è nominato dal Governo sopra terna proposta dalla Ufficialità. Il Comandante in Secondo, gli Ufficiali Ajutanti il Cappellano ed il Medico Chirurgo dello Stato Maggiore sono nominati dagli Ufficiali tutti delle Legioni e dei Battaglioni in cui trovansi ripartita la Guardia Nazionale della Provincia. Il Capo dello Stato Maggiore e tutto il personale del suo Ufficio vengono nominati dal Governo, sono stabili e possono ottenere un annuo onorario.

36 A cagione delle particolari incombenze disimpegnate dai:

Quartermasteri,
Ajutanti Maggiori,
Sergenti Maggiori,
e della specialità di quelle dei:
Tamburi Maggiori,
Tamburi,
Zappatori di ogni grado,
Armajuoli Sergenti,

verrà a tutti i summenzionati corrisposto uno stipendio da determinarsi in correlazione all' incombenza.

37 I suddetti poi vengono nominati come segue:

I Quartermasteri dagli Ufficiali tutti della rispettiva Legione.

Gli Ajutanti Maggiori dagli Ufficiali tutti del rispettivo Battaglione.

I Sergenti Maggiori dagli Ufficiali tutti della rispettiva Compagnia.

Gli Armajuoli Sergenti saranno pagati a fattura e nominati dagli Ufficiali del Battaglione.

38 Ogni Battaglione avrà un Medico Chirurgo di servizio nominato dagli Ufficiali del Battaglione.

39 Tutte le nomine, nessuna eccettuata, avranno luogo col medesimo metodo, cioè:

I nomi dei Candidati saranno raccolti mediante scheda secreta scritta da ciascun elettore.

La scelta fra i Candidati, ossia la nomina definitiva, avrà luogo mediante scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Dopo due scrutini, senza che si ottenga la maggioranza assoluta, si procederà a l' una votazione comparativa fra i due che avranno ottenuto un maggior numero di voti.

Concorrono alla votazione tutte le Guardie Nazionali che all' epoca delle elezioni prestano servizio effettivo.

I nominati rimarranno in carica anche nel caso che essi cambiassero di domicilio ed usassero dal rione o dalla Parrocchia.

40 Le nomine avranno principio col giorno 22 marzo.

41 In quel giorno i Capitani riuniranno le Compagnie per la nomina degli Ufficiali delle stesse.

Il 24 i Capitani nuovamente eletti riuniranno i nuovi Ufficiali delle Compagnie per nominare i Sergenti e Caporali.

Il 26 i Maggiori dei Battaglioni riuniranno i nuovi Ufficiali delle Compagnie del loro Battaglione per nominare i nuovi Maggiori, gli Ajutanti Sergenti ed i Sottotenenti Portabandiera.

Il 28 i Capi di Legione riuniranno i nuovi Comandanti ed Ufficiali di Battaglione per la nomina dei nuovi Capi di Legione e Tenenti Colonnelli.

Il 31 il Comandante in Capo della Provincia riunirà tutti i nuovi Comandanti ed Ufficiali delle Legioni o dei Battaglioni della Provincia per la proposizione del nuovo Comandante in Capo della Provincia, e per la nomina del Comandante in Secondo, degli Ajutanti Ufficiali, del Cappellano e del Medico Chirurgo di Stato Maggiore.

42 Gli Ufficiali, Bisufficari e guardie semplici che godono di un emolumento non hanno diritto a votare.

43 Qualora per nomina a gradi superiori, rinuncino volontarie od altri motivi risultassero dei vuoti nel numero degli Ufficiali di ogni grado, e dei Bisufficari delle Compagnie, questi dovranno essere riempiti mediante nuove nomine da eseguirsi entro i primi quindici giorni di aprile.

44 Queste nomine suppletorie avranno luogo nel seguente ordine:

Il 4 aprile i Comandanti ed Ufficiali dei Battaglioni si riuniranno per nominare alle vacanze che fossero risultate nei posti di Ufficiali Superiori nella Legione per nomine allo Stato Maggiore della Provincia.

Il 7 aprile gli Ufficiali di ciascuna Compagnia si riuniranno per nominare alle vacanze accadute nei posti degli Ufficiali Superiori dei Battaglioni per nomine a gradi superiori.

Il 10 aprile si riuniranno le Compagnie a fine di nominare ai posti resti vacanti nel ruolo degli Ufficiali delle medesime per nomine a gradi superiori.

Il 14 aprile finalmente si procederà dagli Ufficiali, osservate le regole sopradette, alle nomine di quei posti di

Ufficiali, Sottufficiali e Comuni occupanti posti retribuiti, per quali si verificassero delle vacanze.

48. Le adunanze per fare le nomine saranno sempre presiedute dall'Ufficiale di grado superiore fra gli intervenuti. Questi sceglierà altro dei presenti per fare le funzioni di Segretario dell'adunanza e redigere il processo verbale delle operazioni che avranno luogo e delle nomine effettuate, e sceglierà altri tre individui per esercitare l'ufficio di scrutatori, cioè spogliare le schede e raccogliere i voti degli scrutini per poscia contarli.

49. Il processo verbale dell'adunanza dovrà essere firmato dal Presidente, dal Segretario, dagli scrutatori e dai due più anziani d'età fra gli altri intervenuti.

50. Gli Ufficiali Ajutanti dello Stato Maggiore di Provincia rimarranno in carica la prima volta per tre anni. Il rinnovamento si effettuerà per turno mediante estrazione a sorte dei nomi degli individui che devono uscire, per modo che l'intero rinnovamento sia compiuto dopo il secondo anno.

51. In massima tutti gli Ufficiali dal Sotto-Tenente sino al Comandante in secondo di Provincia durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati indefinitamente. Il Comandante in Capo della Provincia sarà nominato di tre in tre anni, e non potrà essere rieletto due volte consecutive.

52. Tutti i nominati a posti retribuiti, così Ufficiali come subalterni, egualmente che i Sergenti e Caporali delle Compagnie, sono eletti per tre anni, e sono rieleggibili a tempo indeterminato.

53. Le elezioni, regolarmente fatte, sono irrevocabili.

ORDINE DEL SERVIZIO.

54. Il servizio della Guardia Nazionale verrà ordinato dal Comando dello Stato Maggiore provinciale.

55. Possono gli Ufficiali che rappresentano il Comando dello Stato Maggiore nei Comuni ordinare il servizio della Guardia Nazionale, quando sono a ciò richiesti dall'Autorità comunale.

56. Occorrendo all'Autorità militare la cooperazione della Guardia Nazionale in via d'urgenza, dovrà rivolgersi all'Autorità comunale ove tale urgenza si manifesta, e prendere con essa gli opportuni concerti onde ottenere tale cooperazione.

AMMINISTRAZIONE.

57. Le spese occorrenti per l'andamento della Guardia Nazionale si dividono in tre categorie.

Nella prima si comprende la spesa di uniformi, d'armamento o suoi accessori per le Guardie Nazionali in servizio effettivo. Queste spese sono a carico dell'individuo.

Nella seconda sono comprese le spese per affitto dei locali, loro ammobigliamenti e manutenzione, lumi, legna da fuoco e spese per oggetti e personale di Cancelleria nei singoli Comuni. Queste saranno sostenute dai rispettivi Comuni.

Le spese per eguali cause concernenti lo Stato Maggiore della Provincia saranno ripartite in eguali tangenti fra le Compagnie della Provincia stessa, e pagate dai Comuni la cui popolazione forma la Compagnia, in proporzione della rispettiva forza somministrata alla medesima.

Nella terza sono comprese le spese per l'armamento delle Guardie Nazionali, che quantunque dispensate dal servizio ordinario, pure entrano nei quadri della Compagnia giusta l'articolo 6; le spese per l'uniforme di queste guardie nel caso che le Compagnie vengano completate e mobilitate; le spese per le munizioni di tutte le Guardie Nazionali; le spese per le armi speciali, gli emolumenti per le piazze retribuite. Tutte queste spese saranno a carico dello Stato.

58. Ogni Battaglione della Guardia Nazionale avrà un Consiglio d'amministrazione composto

Del Comandante del Battaglione f. f. di Presidente,
Un Capitano,
Un Tenente,
Un Sottotenente,
Un Sergente,
Un Caporale,
Una Guardia semplice.

Questi ultimi tre dovranno saper leggere o scrivere ed aver compiuti gli anni venticinque di età.

A questo Consiglio verrà aggiunto un Sergente Maggiore, che però non avrà voce deliberativa.

59. Nei luoghi ove si troveranno riunite una o più Legioni, invece del Consiglio di amministrazione per Battaglione, vi sarà un Consiglio d'amministrazione per ciascuna Legione.

60. Il Consiglio d'amministrazione di una Legione sarà composto:

Del Tenente-Colonnello f. f. di Presidente,
Dei tre Comandanti dei Battaglioni,
D'un Capitano,
D'un Tenente,
D'un Sottotenente,
D'un Sergente,
D'un Caporale,
Di due Guardie semplici.

Questi ultimi quattro dovranno saper leggere o scrivere ed aver compiuta l'età d'anni venticinque.

A questo Consiglio verrà aggiunto il Quartiermastro della Legione, che però non avrà voce deliberativa.

61. I Comandanti di Legione nomineranno gli individui che dovranno formar parte dei Consigli d'amministrazione, sia della Legione, sia dei Battaglioni che la compongono.

62. Tanto i Consigli d'amministrazione delle Legioni, quanto quelli dei Battaglioni, dovranno presentare i conti preventivi e consuntivi delle spese incumbenti sia allo Stato, sia ai Comuni, alle Autorità competenti nei modi e tempi che verranno determinati con speciali separati Regolamenti.

63. Per l'ordinaria amministrazione i mandati saranno firmati

Per le Legioni, dal Tenente-Colonnello e dal Quartiermastro;
Pei Battaglioni, dal Comandante del Battaglione e dal Sergente Maggiore alla cui Compagnia il conto si riferisce.

DELLE PENE E DISCIPLINE.

64. I Capiposti potranno infliggere alle Guardie Nazionali di servizio le seguenti punizioni:

1. Una fazione fuori di turno da farsi da quella Guardia Nazionale che avesse mancato all'appello, o si sarà allontanata dal posto senza permesso;

2. La detenzione nella camera di reclusione del posto sino allo smontare della guardia contro quella Guardia Nazionale di servizio che siasi ridotta in istato di ubbriachezza, o resa colpevole di strepito, ingiurie, violenze, vie di fatto e provocazione al disordine; e ciò senza pregiudizio del rinvio davanti al Consiglio di disciplina se il fatto merita punizione più grave.

65. Se una Guardia Nazionale, un Caporale o un Sergente avranno mancato al servizio, saranno obbligati di montare una guardia fuori di turno indipendentemente dal servizio che, regolarmente comandato, sono essi tenuti di compiere.

66. I Comandanti di Battaglione potranno punire gli Ufficiali pagati loro subordinati, siccome ogni altro individuo pagato, con gli arresti semplici sino a due giorni; e potranno infliggere alle Guardie, ai Caporali, ai Sergenti ed Ufficiali l'ammonezione senza pregiudizio del rinvio al Consiglio di disciplina.

67. I Capitani comandanti delle Compagnie non unite in Battaglioni potranno egualmente ammonire le Guardie, i Caporali, i Sergenti, Sergenti maggiori ed Ufficiali senza pregiudizio del rinvio al Consiglio di disciplina.

68. I Tamburi maggiori e Tamburi potranno essere puniti colla prigione fino ai tre giorni dai Capitani, fino agli otto dai Comandanti di Battaglione, e fino ai quindici dai Comandanti di Legione.

69. I Consigli di disciplina potranno nei casi qui appresso previsti infliggere le seguenti punizioni:

1. L'ammonezione,
2. L'arresto non maggiore di tre giorni,
3. L'ammonezione posta all'ordine,
4. La prigione non maggiore di tre giorni,
5. La privazione del grado.

70. Quando nei Comuni ai quali si estende la giurisdizione del Consiglio di disciplina non vi sia né prigione, né locale che ne possa tener luogo, il Consiglio potrà commutare la pena in un'ammonda roguagliata a due lire, moneta legale, per ogni giorno della pena applicata.

71. Sarà punito coll'ammonezione l'Ufficiale che avrà commessa un'infrazione ancorchè lieve alle regole del servizio.

72. Sarà punito coll'ammonezione posta all'ordine l'Ufficiale che essendo di servizio od in uniforme terrà una condotta atta a recare danno alla disciplina della Guardia Nazionale od all'ordine pubblico.

73. Sarà punito cogli arresti o colla prigione secondo la gravità dei casi, ogni Ufficiale che essendo di servizio si sarà fatto colpevole:

1. D'inobbedienza e d'insubordinazione;
2. Di mancanza di rispetto, espressioni offensive od insulti verso Ufficiali di grado superiore;
3. Di qualunque detto oltraggioso verso il subalterno, e di qualunque abuso di autorità;
4. Di qualunque mancanza ad un servizio comandato;
5. Di qualunque infrazione alle regole del servizio.

74. Le pene dell'ammonezione, degli arresti o della prigione, potranno essere applicate nei medesimi casi sopra contemplati, e secondo le circostanze, ai Sergenti, Caporali e Guardie semplici.

75. Potrà essere punito della prigione per un tempo non maggiore di due, ed in caso di recidiva, non maggiore di tre giorni ogni Sergente, Caporale o Guardia semplice

1. Che siasi reso colpevole d'inobbedienza od insubordinazione, o che abbia per la seconda volta recusato un servizio di ordine e di sicurezza;
2. Che essendo di servizio si troverà in istato di ubbriachezza, o terrà una condotta che arrechi pregiudizio alla disciplina della Guardia Nazionale od all'ordine pubblico;
3. Che essendo di servizio avrà abbandonato le armi, o il posto prima di esserne rilevato.

76. Sarà privato del grado ogni Ufficiale, Sergente o Caporale che dopo avere subita una punizione per decisione del Consiglio di disciplina, e prima che sia passata un'epoca minore di un anno, si rendesse colpevole di un'altra mancanza che porti la pena della detenzione.

77. Potrà essere parimenti privato del suo grado, oltre la prigione come sopra contemplata, ogni Ufficiale, Sergente o Caporale che abbandonerà il posto prima di esserne rilevato.

78. Qualunque Ufficiale, Sergente o Caporale privato del suo grado non potrà nuovamente ottenerlo che alle prossime elezioni.

79. La Guardia Nazionale prevenuta di avere venduto a suo profitto gli effetti di proprietà dello Stato o del Comune che gli vennero affidati, sarà tradotta davanti al Tribunale ordinario competente per esservi giudicata.

80. Allora quando una Guardia Nazionale chiamata al servizio si ricusa al medesimo col non presentarsi, deve essere sottoposta al competente Consiglio di disciplina.

La prima mancanza sarà punita con una ammonizione, un giorno di arresto e la multa di una lira, moneta legale. La seconda sarà punita con una ammonizione all'ordine, due giorni di arresto e la multa di lire tre come sopra.

La terza simile mancanza, quando le tre consecutive si verificano in un periodo di tempo minore di un anno,

sarà punita mediante condanna alla prigione non maggiore di dieci giorni, né minore di cinque, e ad una multa non minore di cinque, né maggiore di lire quindici come sopra.

In caso di nuova recidiva la prigione non sarà minore di dieci giorni, né maggiore dei venti, e la multa non minore di quindici, né maggiore di lire cinquanta.

81. Per le assenze dal servizio saranno da osservarsi le seguenti norme generali:

Coloro che per malattia non potessero prestare servizio dovranno prevenirne il rispettivo Capitano mediante sollecita produzione allo stesso di regolare certificato medico. Sarà obbligo del Capitano ordinare la verifica del fatto. I Capitani delle Compagnie potranno accordare delle dispense temporanee dal servizio, quando siano domandate specialmente per assenze in causa di altri pubblici servizi; ma ciò sempre mediante produzione di regolari documenti da sottomettersi in seguito ai competenti Consigli di disciplina.

Le assenze comprovate saranno bastante motivo di dispensa temporanea. Ma qualora l'assenza non oltrepassi i dieci giorni, la Guardia supplirà al suo ritorno al servizio che avrebbe dovuto prestare nel tempo della sua assenza.

82. Qualunque Capo di corpo, di posto o di distaccamento, il quale ricasce obbedire ad una requisitoria dell'Autorità e del funzionario cui è attribuito il diritto di richiedere l'assistenza della Guardia Nazionale, o che avrà agito senza tale requisitoria, e fuori dei casi preveduti dalla legge, sarà immediatamente tradotto innanzi al Tribunale ordinario competente, che nel silenzio delle leggi ordinarie procederà secondo le leggi militari.

La procedura porterà con sé la sospensione dal grado, e la condanna verrà accompagnata dalla perdita del grado medesimo.

83. Tutte le ammende come sopra comminate dovranno nel caso della loro applicazione essere versate nella Cassa del Comune nel cui circondario ha domicilio l'individuo obbligato a soddisfarle. L'esazione delle stesse avrà luogo, ove occorra, coi privilegi medesimi con cui sono esatte le imposte dello Stato.

Questa medesima regola sarà applicata anche alle altre ammende che potessero in altri articoli del presente Regolamento essere prescritte.

DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA.

84. Verrà istituito un Consiglio di disciplina

1. Per ogni Battaglione,
2. In ogni Comune ove esistessero una o più Compagnie non riunite in Battaglione,
3. In ogni Compagnia che risultasse formata da Guardie Nazionali di diversi Comuni.

85. Nei Comuni ove si troveranno una o più Legioni, vi sarà un Consiglio superiore di disciplina per giudicare gli Ufficiali superiori di Legione e gli Ufficiali di Stato Maggiore non soggetti ai Consigli di disciplina, di cui sopra.

86. Il Consiglio di disciplina della Guardia Nazionale di un Comune avente una o più Compagnie non riunite in Battaglione, e quello di una Compagnia formata da Guardie Nazionali di diversi Comuni sarà composto come segue:

- Un Capitano f. f. di Presidente,
Un Sottotenente,
Un Sergente,
Un Caporale,
Una Guardia semplice.

87. Il Consiglio di disciplina di un Battaglione sarà composto come segue:

- Il Comandante del Battaglione f. f. di Presidente,
Un Capitano,
Un Sottotenente,
Un Sergente,
Un Caporale,
Due Guardie semplici.

88. Il Consiglio superiore di disciplina sarà composto come segue:

- Un Comandante di Legione f. f. di Presidente,
Due Comandanti di Battaglione,
Due Capitani,
Due Sottotenenti.

89. Quando una compagnia sarà composta di Guardie Nazionali di più Comuni, il Consiglio di disciplina risiederà nel Comune Capoluogo, ovvero in quello di maggior popolazione.

90. Quando il prevenuto fosse un Ufficiale, due Ufficiali del medesimo grado avranno parte nel Consiglio di disciplina, e prenderanno il posto degli ultimi due membri dello stesso.

Se nel Comune non si trovassero due Ufficiali del grado del prevenuto, il Presidente del Consiglio di disciplina supplirà alla mancanza, seguendo le norme che verranno indicate all'art. 92.

91. In ogni Consiglio di disciplina di un Battaglione, l'ufficio di Relatore sarà disimpegnato da un Capitano, o quello di Segretario da un Sottotenente.

Il Consiglio di disciplina di un Comune avente una o più Compagnie non riunite in Battaglione, e quello di una Compagnia formata da Guardie Nazionali di più Comuni avranno un Sottotenente per Relatore ed un Sergente per Segretario.

Nei Consigli superiori di disciplina un Comandante di Battaglione sarà Relatore, ed un Capitano il Segretario del Consiglio.

92. I Comandanti in Capo di provincia sceglieranno l'Ufficiale Relatore ed il Segretario in una lista di tre candidati proposti dal Capo dello Stato Maggiore nei Consigli superiori, e dal Comandante del Battaglione nel Consiglio di Battaglione. Se non esiste il Battaglione, la proposta dei candidati medesimi verrà fatta dal Capitano più anziano.

93. Sul rapporto dei capi dei Corpi, il Comandante in Capo la Provincia potrà rimuovere tanto i Relatori, quanto i Segretari; in tal caso si procederà all'immediata

loro sostituzione, seguendo il metodo che sarà enunciato all'art. 92.

94. I Consigli di disciplina sono permanenti. Non potranno pronunciare un giudizio se non quando cinque membri almeno nei Consigli superiori, o di Battaglione, e tre membri almeno nei Consigli di Compagnia si troveranno riuniti.

95. I membri del Consiglio saranno rinnovati ogni anno, eccettuato quando non vi fossero altri Ufficiali del grado stabilito per surrogarli.

96. Il Comandante in Capo della Provincia assistito dal Comandante del Battaglione, ovvero dal Capitano più anziano se le Compagnie non sono riunite in Battaglione, formerà dalla matricola di servizio ordinario una tabella generale per gradi e per età di tutti gli Ufficiali, Sergenti e Caporali, la cui età sarà maggiore d'anni venticinque; ed in numero doppio di Guardie semplici del Battaglione e delle Compagnie del Comune o della Compagnia formata dalle Guardie Nazionali di più Comuni. Le Guardie semplici verranno estratte a sorte fra quelle che hanno egualmente un'età maggiore d'anni venticinque.

La sorte deciderà l'ordine in cui ognuno dovrà essere iscritto sull'enunciata tabella, sempre però conservato l'ordine del rango militare.

Queste tabelle dovranno essere ordinate dal 1.° al 15 maggio di ogni anno. Firmate dal Comandante in Capo della Provincia e dal Comandante del Battaglione o dal Capitano anziano, verranno depositate nei luoghi ove devono tenersi le adunanze dei Consigli di disciplina.

97. Pel Consiglio superiore di disciplina la tabella sarà formata a diligenza del Comandante in Capo della Provincia assistito dal Capo dello Stato Maggiore per metà d'Ufficiali dello Stato Maggiore Generale e per metà d'Ufficiali degli Stati Maggiori dei Battaglioni, uniti tutti ad un egual numero di Capitani disposti nell'ordine susseguente.

98. I Giudici di ciascun grado, siccome le Guardie semplici, saranno successivamente scelti secondo l'ordine della loro iscrizione nella tabella.

99. Ogni Ufficiale, Sergente o Caporale ed ogni Guardia semplice che per due volte sia condannato dal Consiglio di disciplina, ovvero una sola volta dai Tribunali ordinari, sarà cancellato dalla tabella sino a nuova nomina.

100. Qualunque reclamo per essere reintegrato nella tabella, ovvero perché alcuno ne sia cancellato, dovrà essere sottoposto al competente Consiglio di disciplina.

PROCEDURA NEI GIUDIZI.

101. Al Consiglio di disciplina verranno rassegnati dai Comandanti di Corpo tutti i rapporti, processi verbali o reclami comprovanti i fatti che possono dar luogo ad un giudizio dello stesso.

102. I reclami, rapporti ed i processi verbali saranno diretti all'Ufficiale Relatore, il quale farà citare il prevenuto alla seduta prossima del Consiglio.

Il Segretario registrerà le carte suddette. La citazione sarà recata al domicilio dell'imputato da un'ordinanza addeba al Consiglio di disciplina, alla quale si presterà piena fede per la consegna.

103. I rapporti, processi verbali o reclami comprovanti i fatti che darebbero luogo a torro in giudizio davanti al Consiglio di disciplina il Comandante della Guardia Nazionale di un Comune, o di un Battaglione, saranno consegnati all'Autorità comunale, che per mezzo dell'Amministrazione governativa della Provincia li farà pervenire al Comandante in Capo della Guardia Nazionale della Provincia stessa.

Questo dovrà immediatamente procedere alla convocazione del Consiglio di disciplina secondo i metodi indicati

104. Il Presidente del Consiglio di disciplina convocherà i membri dello stesso ogni qual volta ne sarà fatta domanda dall'Ufficiale Relatore, o per l'urgenza degli affari da decidersi.

105. Allora quando un membro del Consiglio di disciplina non intervenga alla seduta cui fu invitato, se non potrà giustificare l'assenza mediante valevole motivo, sarà condannato ad un'ammonda di lire cinque, moneta legale, dal Consiglio stesso, e sarà supplito da quell'Ufficiale, Sergente, Caporale o Guardia semplice che secondo la tabella dovrà essere chiamato immediatamente dopo di lui.

106. Il citato dovrà comparire personalmente, e potrà farsi assistere da un difensore.

107. Se il prevenuto non comparirà nel giorno e nell'ora indicati nella citazione sarà giudicato in contumacia.

L'appello del giudizio in contumacia dovrà essere interposto nel termine di tre giorni dalla notificazione della sentenza.

L'atto d'appello potrà essere eseguito con una dichiarazione scritta sotto la notificazione.

108. Essendo interposto l'appello, il prevenuto sarà nuovamente citato a comparire alla prossima seduta del Consiglio. In caso di nuova contumacia il giudizio proferto sarà definitivo.

109. L'istruzione di ogni causa innanzi ad un Consiglio di disciplina sarà pubblica sotto pena di nullità.

110. Il mantenere l'ordine nelle sedute apparterrà al Presidente, il quale potrà far espellere ed arrestare chiunque lo turbasse, ed occorrendo, sospendere la seduta, o rimetterla ad altro giorno.

111. I dibattimenti innanzi al Consiglio hanno luogo nell'ordine seguente:

Il Presidente verifica la presenza dei membri del Consiglio voluta dai Regolamenti.

Il Segretario chiama la causa. Se il prevenuto fa eccezione di incompetenza del Consiglio di disciplina, questo statuirà prima di tutto sulla sua competenza. Se l'eccezione viene ammessa, il prevenuto viene rimandato innanzi chi di ragione.

Se il prevenuto rifiuta alcuno dei giudici, il Consiglio stabilirà. Essendo ammesso il rifiuto, il Presidente passa

a completare il Consiglio nel modo indicato ove si parlo delle assenze di alcuno dei membri dello stesso. Quando ciò non fosse possibile, la causa viene rimessa alla prossima seduta.

Il Segretario passa quindi a leggere l'atto di accusa e tutti gli atti di prova.

Saranno uditi i testimonj a carico, e quelli a scarico dell'accusato se ve ne sono.

L'inculpato, o il suo difensore, pronuncerà la difesa. Il Relatore riaprirà la causa e darà le sue conclusioni. Il prevenuto o il suo difensore replicheranno le loro osservazioni.

Cio fatto, il Consiglio delibererà in segreto o senza il Relatore, e quindi il Presidente pronuncerà la sentenza.

108 I mandati di esecuzione dei giudizj dei Consigli di disciplina saranno equiparati a quelli dei Tribunali ordinarij.

109 I giudizj dei Consigli di disciplina sono definitivi e non vanno soggetti ad appello, salvo il ricorso per l'incapacità od illegittimità di atti, ovvero per violazione di legge, da farsi nel termine di tre giorni dopo la notifica della sentenza innanzi al Consiglio Superiore di disciplina esistente nella Provincia.

110 Tutti gli atti relativi ai Consigli di disciplina saranno esenti da ogni spesa di bollo o tassa di qualunque genere.

ATTIVAZIONE DELLA RISERVA.

111 La Guardia Nazionale dispensata non potrà essere chiamata in attività che in conseguenza di una decisione speciale emanata dall'Autorità competente.

112 Nel caso di attivazione totale o parziale della riserva, avrà questa luogo a seconda dei quadri già stabiliti, formando la medesima parte delle Compagnie dei Battaglioni e delle Legioni unitamente alla Guardia Nazionale attiva.

MOBILIZZAZIONE DELLA GUARDIA NAZIONALE.

113 Ogni qual volta la Guardia Nazionale dovrà essere mobilitata si osserveranno le seguenti norme:

1 Formeranno parte della Guardia Nazionale mobile i soli individui compresi tra gli anni venti e gli anni quaranta compiuti.

2 Saranno questi divisi in tre classi come segue: Nella I^a quelli dai 20 ai 25. Nella II^a quelli dai 25 ai 50. Nella III^a quelli dai 50 ai 40.

114 Queste classi saranno chiamate successivamente secondo l'ordine nel quale sono disposte, cioè: Per la prima la classe I^a, Per la seconda la classe II^a, Per l'ultima la classe III^a.

115. Con apposite disposizioni verranno indicati i casi nei quali saranno accordate temporanee esenzioni dal servizio nella parte mobilitata della Guardia Nazionale.

116 Allorché la Guardia Nazionale è mobilitata ed unita all'Esercito diviene subordinata al Ministero della Guerra, e soggetta alle regole e discipline militari.

ARMAMENTO, UNIFORME E ARMI SPECIALI

117 Apposti regolamenti determineranno quanto si riferisce all'armamento ed uniforme della Guardia Nazionale, siccome all'organizzazione delle armi speciali nella medesima, cioè:

- Cavalleria
Carabinieri
Artiglieria

Table with columns: Numero progressivo, Anno di nascita, Nome e Cognome, Professione, Senza figli, Nubile, Anno di nascita, Nome e Cognome, Nome del padre, Nome e Cognome della madre, Nome e COGNOME, Data dell'iscrizione, Numero progressivo.

MATRICOLA d'iscrizione della Guardia Nazionale del Comune di...

Table with columns: Numero progressivo, Nome e Cognome e Paternità, Numero del ruolo d'iscrizione della Parrocchia, Titoli di dispensa o di esenzione, Mezzi di sussistenza, Osservazioni.

REGOLAMENTO

Per la designazione delle Guardie Nazionali che devono comporre il contingente Lombardo dell'Esercito Italiano in relazione al Decreto del Governo Provvisorio Centrale 11 aprile 1848

§ 1 Gli importanti motivi che obbligarono il Governo Provvisorio a decretare per urgenza la formazione dell'Esercito, obbligano altresì ad adottare i mezzi più pronti che possano condurre ad effetto questa misura...

§ 2 Le operazioni che rimangono ad eseguirsi sono: a) La compilazione delle liste di coesistenza, b) La rettificazione delle liste medesime, c) La revisione di esse liste e l'assenso dei chiamati al servizio.

§ 3 Le Autorità a cui vengono affidate tali operazioni sono: a) Le Congregazioni municipali e le Deputazioni per la prima operazione, b) Le Commissioni distrettuali o civiche per la seconda, c) Le Commissioni provinciali per la terza.

§ 4 In ogni capoluogo di Distretto viene nominata dalla Congregazione provinciale una Commissione distrettuale presieduta da un Deputato della Congregazione provinciale, o da un luogotenente della stessa, e composta di due Deputati comunali e di due Ufficiali della Guardia Nazionale.

§ 5 Tali Commissioni sono assistite da due medici chirurghi civili da scegliersi dal Presidente della Commissione stessa.

Il Commissario distrettuale fa da Referente e Segretario della Commissione. Le sedute della Commissione si tengono nell'Ufficio della Commissaria distrettuale.

§ 6 In ogni città si attiva una Commissione civica presieduta da un Deputato della Congregazione provinciale composta del Podestà, di un Assessore e di due Ufficiali della Guardia Nazionale.

§ 7 Le Commissioni civiche procedono alle operazioni che riguardano la propria città, si raccolgono nell'Ufficio della Congregazione municipale, sono assistite da due medici chirurghi nominati come sopra, e sono coadiuvate dal personale d'Ufficio della Congregazione municipale.

§ 8 In tutti i capoluoghi di Provincia verranno istituite delle Commissioni provinciali di revisione ed assenso presiedute dal Presidente della Congregazione provinciale, composte di tre altri membri della Congregazione stessa o di tre altri Ufficiali della Guardia Nazionale. Questi ultimi sono sempre designati dall'Ufficialità.

Le Commissioni sono assistite da tre medici-chirurghi, e sono coadiuvate dal personale addetto ora alle Congregazioni provinciali, nei cui Uffici si raccoglie la Commissione stessa.

§ 9. I medici chirurghi chiamati a far parte delle Commissioni distrettuali o provinciali si cambiano ogni giorno. I medici e chirurghi assunti ricevono, a carico della Nazione, un indennizzo giornaliero di Italiane lire dieci.

Doveri delle Autorità comunali

§ 10 Al ricevere delle presenti istruzioni, le Congregazioni municipali delle città, e le Deputazioni dei Comuni tutti della Lombardia dovranno colla scorta dei registri di volontaria iscrizione e dell'iscrizione d'ufficio che sarà stata eseguita per la leva militare 1848, formare le liste di classificazione (Modulo n° 5), avvertendo di aver cura che vi siano iscritti tutti gli individui appartenenti alla propria città ed al proprio Comune, e che al nome di ciascuno sia contrapposto con precisione, e nelle corrispondenti finche, il giorno, mese ed anno della nascita, rendendosi indispensabile la massima esattezza su questo punto atteso il nuovo sistema di chiamata all'Esercito per classi o parti di classe secondo la norma dell'ist.

§ 11 Questa operazione incombente alle Congregazioni municipali ed alle Deputazioni comunali dovrà essere ultimata pel giorno 30 aprile corrente.

§ 12 Tutti i termini portati da queste istruzioni sono di rigore.

§ 13 Pel giorno primo maggio prossimo futuro tutte le liste dovranno essere consegnate alla Commissione di distrettuale od alla Commissione civica.

Commissioni distrettuali

§ 14 Le Commissioni civiche e le Commissioni di distrettuali sono incaricate di decidere in prima istanza sui casi di esenzione per difetti fisici, attenendosi al quadro delle imperfezioni esimenti dal servizio militare che verrà diramato per uso delle Commissioni provinciali di revisione e di assenso. L'atto raccomandato alle Commissioni distrettuali in casi di dubbia idoneità fisica di un individuo di prendere piuttosto o ritenere abile in terminalmente, lasciando il definitivo giudizio alla Commissione provinciale.

§ 15 Le Commissioni distrettuali decidono pure in prima istanza sulla domanda per esenzione dei figli unici, dei ministri dei diversi culti e degli individui qualificati per sostegni di famiglia.

Gli ammogliati dopo i 22 anni non possono essere effettivamente chiamati se non dopo esaurita l'ultima classe.

§ 16 Per le operazioni affidate alle Commissioni distrettuali si ricorda il tempo che decorre dal giorno 2 maggio prossimo futuro. Dovranno tosto riunirsi le Commissioni distrettuali per fissare i giorni di seduta.

§ 17 Meliante avviso da pubblicarsi in tutti i Comuni del Distretto ed in tutte le chiese parrocchiali, avrà cura la Commissione che tutte le Guardie Nazionali appartenenti alle cinque classi, che possono essere chiamate a formare l'Esercito, sappiano il giorno preciso e l'ora in cui dovranno presentarsi alla Commissione distrettuale.

In questo avviso sarà fatto obbligo a quelli che credono di aver diritto ad esenzione per essere figli unici, o sostegni di famiglia, o per gli altri titoli di esenzione contenuti nel Decreto 11 aprile del Governo Provvisorio, di produrre alla Commissione distrettuale gli occorrenti attestati parrocchiali certificati dalla Deputazione comunale rispettiva.

In tale avviso sarà pure fatto obbligo agli individui che intendono di essere considerati sostegni di famiglia di produrre, oltre all'attestato parrocchiale un stato economico compilato dalla Deputazione comunale rispettiva, e di presentarsi alla Commissione distrettuale con tutti i membri componenti la propria famiglia.

§ 18 Le Commissioni distrettuali dispongono che nei giorni che saranno fissati nell'avviso succennato, siano ad esse presentati tutti gli individui di ciascun Comune nati dal primo gennaio 1825 al 31 dicembre 1827, che costituiscono le cinque classi che possono essere chiamate a formare l'Esercito.

§ 19 Nel giorno e nell'ora che si fisserà secondo il disposto dal § 17 si riunisce la Commissione distrettuale coi Medici Chirurghi scelti nella lingua più opportuna della Commissaria distrettuale.

Le Commissioni civiche si riuniscono invece presso l'Ufficio delle Congregazioni municipali.

§ 20 Il Presidente della Commissione si fa presentare le liste di classificazione, e dispone perché abbia luogo la visita di tutti gli individui che vi sono iscritti (ogni) l'ordine con cui sono registrati sulle liste medesime.

§ 21 La Commissione giudica a pluralità di voti sulla idoneità dei chiamati a far parte dell'Esercito, e giudica pure sull'esenzione che verranno domandate per titoli specificati nel Decreto del Governo Provvisorio Centrale 11 aprile, come amministratori, sostegni di famiglia, ministri dei vari culti, impiegati dello Stato e studenti teologi.

Sono di purificarsi il Ministero dei vari culti quei individui che hanno fatto professione religiosa in un convento.

§ 22 I Medici e Chirurghi danno il loro voto nelle decisioni di idoneità fisica al servizio dei chiamati, o di incapacità a guadagnarsi il vitto da parte dei loro congiunti, nel caso che occorra tale estremo a stabilire il diritto all'esenzione di un chiamato.

§ 23 Le decisioni delle Commissioni sono mano mano inserite nella lista all'appositi finca.

§ 24 Al termine di ogni classe si fa cenno in via di riasunto del numero di esentati ritenuti esenti dal servizio attivo nell'Esercito e del numero di quelli riconosciuti idonei, e se ne fa annotazione sulla lista. Dopo queste annotazioni si riportano le firme di tutti i Membri della Commissione, e si procede alla visita e al giudizio sui chiamati delle successive classi.

§ 25 Ultimata la visita di tutte le cinque classi, la Commissione, prima di scegliere le sue sedute, fa lo spoglio del numero di individui dichiarati abili al servizio attivo, in modo che appaia il numero comune per Comune,

e classe per classe, e lo trasmette alla Congregazione provinciale.

§ 26 Questo, formato un riassunto generale di tutta la Provincia, lo inoltra al Ministero della Guerra, onde possa essere conosciuta la situazione delle diverse classi per regolare le disposizioni che da esso dipendono.

§ 27 Ultimata tale operazione affida alla Commissione di distrettuale, essa fa i comunicati alle Deputazioni comunali le liste del rispettivo Comune onde siano pubblicate, affinché ognuno possa esaminarle ed insinuare i reclami che credesse di avere.

§ 28 Le liste rimarranno esposte al pubblico quattro giorni.

§ 29 Nel giorno 14 maggio prossimo futuro dovranno le liste essere restituite dalle Deputazioni comunali alla Commissione distrettuale, uenovi i reclami insinuati.

§ 30 Nel successivo giorno 15 maggio prossimo futuro la Commissione distrettuale si occuperà d'inoltrare le liste coi reclami e colle sue osservazioni su questi alla Commissione provinciale.

Delle Commissioni provinciali

§ 31 (al giorno 16 maggio) prossimo futuro cominceranno le adunanze della Commissione provinciale. Essa dovrà ricevere delle presenti stabilire l'ordine delle sue sedute, e pubblicare un avviso in tutti i Comuni della Provincia, annunziando l'ordine con cui procederà dal 16 maggio al 26 dello stesso mese alla revisione sui reclami, ed alla visita ed assenso delle Guardie Nazionali che saranno definitivamente destinate per l'Esercito.

§ 32 Nel giorno stabilito dall'avviso la Commissione provinciale si riunisce come al § 8.

Il Presidente si fa presentare le liste di classificazione e i reclami, e procede prima di tutto a risolvere in concorso della Commissione ed a pluralità di voti sui reclami che fossero insinuati, facendoli registrare nella deliberazione nell'appositi finca.

§ 33 Successivamente si procede alla visita di tutti gli individui della prima classe nati dal primo gennaio 1827 al 31 dicembre dello stesso anno.

§ 34 Di quelli che vengono dichiarati inabili al servizio attivo nell'Esercito si fa annotazione unicamente sulle liste di classificazione. Gli altri in via vengono completamente descritti nel protocollo (Modulo n° 17) destinato a servire per matricole provinciali.

§ 35 Di tale protocollo si compilano tre esemplari, dovendo uno rimanere presso la Commissione provinciale, il secondo essere inoltrato al Ministero della Guerra il giorno in giorno, ed il terzo essere spedito alla Commissione distrettuale.

§ 36 Qualora gli individui riconosciuti abili debbano tosto essere chiamati a formar parte dell'Esercito, saranno e negli atti ad incarico del Ministero della Guerra, il quale verrà provveduto per la sussistenza, alloggio e paga del giorno al di assento.

In caso contrario saranno chiamati di mano in mano inviati alla propria famiglia sino al richiamo per parte del Ministero della Guerra.

§ 37 Le spese generali per competenza ai medici ed infermieri sono sostenute, a carico della Nazione, con fondi che saranno assegnati alla Congregazione provinciale. Le spese per i tenenti di via e di soggiorno ai chiamati, e quelli dei ministri ed Agenti dei Comuni sono a carico dei Comuni stessi, in quali si raccomanda di fare tutte le possibili risparmio e di non cedere mai la misura degli indennizzi consueti.

SEGUITO

DELLE OFFERTE PER LA CAUSA NAZIONALE

Table listing offers for the National Cause, including names like Deputazione Comunale di Bollate, Volpi G. A. Consigliere, Guiliani G., Spini Giulio, Arnaboldi Paolo, Sambucino Antonio, Dell'Acqua G. Battista, Monestiroli Ferdinando, Pasta Angelo Luigi e Carlo, nipote, Negri Priete Giuseppe, Lottari Dottor Giuseppe, Parrocchiani di Trezzo, Parrocchiani di Colnago, Castellfranco Pietro, Redaelli Angelo Proposto Parroco di Calvairate, Tajni Corti Pietro, Migliavacca Vincenzo, Gnechi Dottor Aristide, Binaghi Ragioniere Giuseppe, Arioli Avvocato Giuseppe, Roscio Carlo Canonico di Sant'Ambrogio, per feriti, Sonzogni Giovanni Assessore Municipale della città di Sondrio, per offerte dalle Comuni di Tello, Ponte, Chiuro, Cassone Inferiore, Trescio e Sondrio, per feriti.

Borsani e Bozzi Negozianti	Lir.	240	---
Borsani Gaetano e Socj	"	1000	---
Sabbioni Ingegnere Carlo Ignazio	"	100	---
Prinetti Ciani Giovanna	"	480	---
Canziani Rossari	"	360	---
Mauri Pietro	"	1000	---
Colombi Dottor Rinaldo	"	180	---
Polti Giuseppe di Sondrio	"	180	---
Butti Giuditta	"	100	---
Carpi Felice	"	1200	---
Piotti Piola Caterina, Artista	"	24	---
Piotti Gaetano	"	12	---
Mora Sacerdote Enrico	"	24	---
Bossi Galeazzo	"	200	---
Molinari Giuseppe	"	200	---
Deputazione Comunale di Caronno per i seguenti:			
Coppa Ant. Parroco	Lir.	60	---
Girelli Federico Coad.	"	50	---
Lattuada Gius. Coad.	"	30	---
Vaga Don Antonio	"	50	---
Banfi Don Alessandro	"	120	---
Maggioni Ingegn. Luigi	"	240	---
Londonio Donna Maria	"	120	---
Pasi Giuditta	"	50	---
Torri Angiola	"	36	---
Lattuada Vincenzo	"	12	---
Vago Carlo	"	50	---
Colombo Pietro	"	7 4	---
Colombo Benigno	"	12	---
Colombo Felice	"	12	---
Colombo Michele	"	19 4	---
Colombo Luigi	"	7 4	---
Viganò Maria	"	10	---
Crippa Gioachimo	"	21	---
Viganò Rosa	"	10	---
Uboldi Girolamo	"	12	---
Lovati Luigi	"	7 4	---
Corradino Gabriele	"	7 4	---
Borghesi Domenico	"	7 4	---
Perfetti Angelo	"	7 4	---
Vanzulli	"	14	---
Basilico Angiola	"	7 4	---
Rovida Giuseppe	"	38	---
Sala Giovanni	"	8	---
Diversi coloni	"	113 8	---

Lir. 1120 — L. 1120 —

Borghesi Luigi	Lir.	120	---
Fontana Antonio	"	120	---
Bellinzaghi Fassi Luigia	"	72	---
Parravicini Giuseppe, pei feriti	"	66	---
Bisleri Antonio	"	1000	---
Suddetto pei feriti			
Schaeffer Carlo	"	200	---
Lederer Erminio	"	120	---
Scannagatta Marianna	"	28 12 6	---
Martini Contessa Elena	"	50	---
Varré Giuseppe	"	28 12 6	---
Arnaboldi Gazzaniga	"	50000	---
Gli operai del negozio di Antonio Vallardi			
Labus Dottore Giov. Segretario	"	120	---
Cerini Teresa	"	56	---
Cerini Antonio figlio	"	56	---
Corbetta Giovanni	"	14 8	---
Comune di Vimercate, oltre lir. 500 consegnate il 15 corr., altre			
Cossa Angelo	"	100	---
Cossa Teresa Bellini	"	100	---
Palazzi Antonio Cancelliere della Pretura di Asso	"	120	---
Bellorini Ragioniere Giuseppe	"	60	---
Pradelli Giuseppe pensionato	"	18	---
Visconti Marchese Anguissola	"	720	---
Borsetta Carlotta Piemontese	"	9 12	---
Gippini Maria Caterina di Orta	"	100	---
Milesi Traversi Francesca	"	1000	---
Bossi Visconti famiglia	"	419	---
Rossi Carlo	"	48	---
La Guardia Civica della Parrocchia di San Vittore al Corpo	"	272 5 6	---
Bisi Giuseppe pensionato privato	"	9	---
Vacani Giuseppe	"	50	---
Ranzoni Paolina	"	9 12	---
Benelli Giacomo Commissario di Tradate	"	100	---
Gnocchi Luigi	"	120	---
Cicogna Conte Carlo, pei feriti	"	200	---
Cicogna Contessa Francesca, pei feriti	"	100	---

Cassina Francesco	Lir.	120	---
Brioschi Luigi	"	120	---
Dragoni Lucia, pei feriti	"	240	---
Beruti Cesare	"	100	---
Comune di Terrazano, pei feriti e per le famiglie dei morti			
Redaelli Angelo	"	300	---
Zucchi Filippo	"	120	---
Parrocchia di Solbiate-Olona, pei poveri milanesi			
Mondelli Paolo	"	100	---
Scaiola Caterina	"	2 8	---
Cacciatori Benedetto Scultore	"	240	---
Rizzi Giuseppe fu Francesco Antonio	"	120	---
Seregni Giuseppe Milanese domiciliato a Lugano			
Comune di San Fiorano presso Codogno			
Poli-Carrara Gaetano di San Fiorano			
Prina fratelli	"	120	---
Corbellini Ragioniere Antonio	"	200	---
Bernasconi Teresa Vedova Giovia	"	180	---
Rezzaghi Antonio de Chalambert	"	240	---
Bellotti Ingegnere Francesco	"	180	---
Bellotti Caterina fu Giuseppe minorene	"	120	---
Chiesa Felice	"	120	---
Savini Giulia	"	14 8	---
Imperatori fratelli	"	560	---
Terrieri di Pessano a mano del Parroco			
Suddetti, pei feriti	"	120	---
Biraghi vedova	"	60	---
Charlé Elisabetta vedova Bassi	"	3000	---
Ghezzi Luigi e Ghezzi Bonnet Zob.	"	240	---
Caglio Angiola	"	12	---
Nicora Radegonda Cameriera	"	12	---
Parroco di Venzago pei seguenti:			
Malerba Emanuele Parroco	Lir.	60	---
Sacchi Giusep. Coadjut.	"	30	---
Meraviglia Giuseppe	"	60	---
Usnelli Celeste	"	60	---
Corbetta Carlo	"	12	---
Airaghi Angelo	"	6	---
Diversi parrocciani	"	43	---

Lir. 293 — 293 —

Confalonieri Luigi	"	5600	---
Taverna Francesca nata Taverna	"	400	---
Crivelli Gioachimo, pei feriti	"	18	---
Comune di Burago, Pieve di Vimercate, pei seguenti:			
Diversi parrocciani	"	61 5	---
Gorla Giosuè Parroco	"	37 5	---
Milani Giuseppe Coadjutore			
Comi Giuseppe	"	12	---
Brambilla Stefano	"	25	---
Villa Luigi	"	5 12	---
Brambilla Angelo	"	2 8	---
Villa Giuseppe	"	1 4	---

Lir. 174 14 — 174 14 —

Bozzoni Stefano Aggiunto	Lir.	30	---
Trivulzio Contessa Maria nata Contessa Caccia di Camiano, pei danneggiati in genere			
Rousseau Giacomo	"	100	---
Garoni Angelo	"	34	---
Schmutzigher A.	"	200	---
Della Somaglia Conte Carlo	"	600	---
Popolazione di Palazzolo, per cura del proprio parroco			
Tosi Carlo	"	120	---
Della Somaglia Conte Giacomo minorene, erede Mellerio			
Garoni Legesser Carolina	"	5000	---
Suddetta, pei feriti	"	28 12 6	---
Istituto delle Orsoline a San Michele sul Dosso			
Cazzaniga Federico	"	120	---
Parroco di San Satiro pei seguenti:			
Martini Giuseppe	Lir.	340 10	---
Cozzi Natale	"	60	---
Bouffier Uberto	"	60	---
Kugler Guglielmo	"	120	---
Bertarelli e Majocchi	"	120	---
Vendramini Sacerdote Carlo	"	28 12 6	---
Raccolte in chiesa in tempo di predica			
	"	50 18	---

Lir. 780 — 6

dalle quali sono state erogate per sussidi della Parrocchia

Lir. 417 8 6

Canale Sacerdote Gaetano

Rickenback Domenico Svizzero

Albani Ingegnere Antonio

Lir. 1,953,163 14

Milano, 19 aprile 1848.

Dietro la sottoscrizione promossa dai signori Avvocato Pietro Robecchi, Giuseppe Brambilla, Lodovico Taverna, Luigi Brambilla, Antonio Ponti e Carlo Bussi di Michele offerse e pagarono nei giorni 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. aprile.

Somma retro Lir. 87,485 8 6

Prata Rocco	"	60	---
Brambilla Luigi	"	10	---
Benelli Filippo Prefetto	"	12	---
Brenna Luigi	"	50	---
Melzi Nobile Gaetano	"	500	---
Trotti Marchese Antonio	"	1400	---
Crivelli Giovanni	"	280	---
Vailletti Marietta	"	114 10	---
Nava Giacomo	"	20	---
Bareggi Marietta	"	120	---
De Baylou Timoleone	"	70	---
Merighi Vincenzo Professore al Conservatorio	"	60	---
Bellotti Cristoforo	"	100	---
Lanzingher Francesco	"	12	---
De Capitani Carlo e moglie	"	120	---
Litta Duchessa Camilla	"	600	---
Prinetti Nina nata Barisoni	"	229	---
Mangili Innocente	"	420	---
Varisco Felice Impiegato	"	24	---
Salari Adelaide	"	25	---
Rajmondì Giorgio	"	2800	---
Lunghi Carlo Francesco	"	70	---
Rognoni Dottor Dionigi	"	50	---
Perego Ingegnere Giovanni	"	50	---
Frova Giuseppe	"	12	---
Ferrari Ragioniere Antonio	"	30	---
Maestri Felice	"	7 4	---
Restelli Serafino	"	4 16	---
Casati Famiglia	"	50	---
Valtolina Ingegnere Achille	"	12	---
Bonfreri Claudio	"	12	---
Scanzi Teresa	"	25	---
Tarsis Paolo	"	114 10	---
Incognito	"	14 8	---
Restelli Marianna ved. Banchetta	"	5 10	---
Galbiati Maria Valle	"	120	---
Battaglia Paolo	"	60	---
D'Adda Vitaliano	"	200	---
Comerio Sorelle	"	7 4	---
Pavarini Sacerdote Gaetano	"	30	---
Pallavicino Marchese Uberto	"	1300	---

Garofoletti Alberto	Lir.	143 2 6	---
Furla Antonia	"	120	---
Lir. 96,933 13			

OFFERTE

DI ARGENTI ED EFFETTI PREZIOSI

Ristori Marianna vedova Cesati. — Un pajo Boccole con granate.

Broglio Elena. — Spillone d'oro con rubini e perle.

Gusberti Sacerdote Claudio. — 2 medaglie d'argento coll'effigie di San Carlo, premii avuti nei seminarj.

Possenti Ingegnere Carlo. — Ricca tabacchiera d'argento incisa con doratura.

De-Lorenzi Carolina. — Una mezza parure d'oro smaltata consistente in un pajo pendenti ed uno spillone. Un braccialetto formato con sei anelli d'oro con piccole pietre.

Greppi Donna Maria. — Catena d'oro lunga, un pajo pendenti d'oro e smalto, ed uno spillone.

Crippa Angiola. — Un Braccialetto d'oro a serpe con piccola turchesa.

Bagatti. Dottore Ernesto. — Una mezza parure d'oro con amatiste, ed un anello d'oro massiccio.

Maddalena Corbetta Tenca. — Un braccialetto d'oro con granata. — N. 2 braccialetti di seta ad elastico con fermaglio d'oro e diamanti flammighi.

Magistretti Tomaso, Intagliatore in avorio. — Una grossa medaglia d'argento, premio d'arte da lui avuto nel 1839.

Zamara Gaetano, Studente. — Un orologio d'oro antico contornato da piccole pietre.

Un'incognita. — Un ditale d'oro.

Un'incognita. — Moneta d'oro del 1662, del valore di zecchini 10.

Un'incognita. — Uno spillone d'oro smaltato, ed un anello d'oro a nodo, ed un bottone d'oro da camicia smaltato, piccolo filo di coralli ed un pajo perini pure di corallo senza boccola.

Pasquale Borsani e Giovanna Bianchi. — num. 13 Cucchiali. — Num. 10 Forchette. — N. 1 Cucchialone. — Num. 1 Tagliapesce. — Num. 10 Cucchialini. — Num. 1 pajo candellieri, il tutto d'argento fino del complessivo peso di circa once 74.

Carolina Marocco, nipote dei suddetti. — Un Orologio d'oro a serpentina dell'autore *Duchème et fils* con quadrante d'argento e ghirlanda d'oro.

Greppi Giuseppe. — N. 8 ricchi candelabri d'argento del peso di once 298 circa, dono in aggiunta alla riflessibile somma di L. 5073 già offerta fino dal 29 marzo.

Offerte di oggetti diversi.

Ponti Carolina. — Un abito di percallo.

Offerte di oggetti di Belle Arti.

Renica Pittore Giovanni. — Quadro di suo lavoro con cornice, rappresentante una veduta presso il Cairo di riflessibile valore e di quel pregio che distingue l'autore. Esso lo accompagna con lettera che per modestia non vuole sia pubblicata, e i di cui sentimenti mostrano che l'animo non è meno elevato dell'ingegno.

Milano, il 19 aprile 1848.

RETTIFICAZIONI

Nel num. 16 invece di Casati Luigi deve leggersi Casati Luigia Bassi, lir. 500.

Nel num. 15 invece di Pizzi dottor Mosè e Giovannina deve leggersi Rizzi, ecc.

Nel num. 10 invece di Beretta Pietro deve leggersi Borella Pietro.

Nel num. 24 invece di Nizzola Margherita nata Pestalozza deve leggersi Minola Margherita, ecc.

AVVISO.

L'amministrazione del Giornale si fa un dovere di avvisare tutti gli associati, tanto delle Provincie che dell'Estero, perchè notificino ai rispettivi Uffici Postali i numeri, di cui si trovarono per avventura mancanti a completare la loro serie dal primo aprile in avanti, epoca in cui incomincia l'abbonamento trimestrale, indicandone precisamente i numeri progressivi, dei quali intende nel più breve termine possibile dar esito cumulativamente ai reclami. I singoli Uffici Postali poi inoltreranno alla presidenza del Consiglio delle Poste in Milano in una sol volta le note ricevute per essere con quel mezzo a tempo debito riscontrate ed evase.

MILANO, TIPOGRAFIA GUGLIELMINI.